
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio

Aggiornato a luglio 2012

CHE COS'È IL LAVORO ACCESSORIO?

La riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) è intervenuta modificando anche questa tipologia di contratto. La nuova norma evidenzia che sono da intendersi accessorie le prestazioni di lavoro “meramente occasionali”.

Con questa indicazione sembra riaffermata l'originaria finalità dello strumento, e cioè di colmare i “vuoti” lasciati da altre tipologie di contratto, consentendo in questo modo di ricondurre nella regolarità possibili attività svolte abitualmente “in nero”.

Viene previsto sostanzialmente un limite economico: per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, **con riferimento alla totalità dei committenti**, a compensi superiori a **5.000 euro** nel corso di un anno solare.

L'importo della prestazione viene corrisposta utilizzando i “buoni” (o voucher) reperibili presso l'INPS.

CHI PUO' SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO?

- ✓ tutti i lavoratori per la generalità dei settori produttivi, agricoltura a parte
- ✓ per attività stagionali nel settore dell'agricoltura: i giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università
- ✓ i pensionati per attività agricole stagionali

La legge di riforma del mercato del lavoro (L. n.92/2012) sopprime le discipline sperimentali (previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2012) che attualmente consentono prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

CHI PUO' IMPIEGARE LAVORATORI CON PRESTAZIONE ACCESSORIA?

- ✓ committenti privati per tutti settori produttivi
- ✓ committenti pubblici ed enti locali nel rispetto vincoli in materia contenimento delle spese del personale e, se previsto, nel patto di stabilità interno
- ✓ imprenditori commerciali e professionisti nei limiti di 2 mila euro di compenso erogabile ad ogni singolo lavoratore

PER QUALI TIPI DI LAVORO È POSSIBILE SVOLGERE PRESTAZIONI ACCESSORIE?

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- ✓ di tutti settori produttivi
- ✓ di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università

- ✓ di attività agricole svolte a favore di produttori agricoli con volume d'affari non superiore a euro 7.000 che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
- ✓ E' consentito l'utilizzo di questa tipologia di prestazione da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa.

COSA DEVONO FARE COLORO CHE VOGLIONO SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO?

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari ("datori di lavoro") hanno a disposizione **due modalità**:

1. acquisto e pagamento del corrispettivo mediante **buoni cartacei**, il cui valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e periodicamente aggiornato (ad oggi un voucher ha valore nominale di 10 euro, per un valore netto di euro 7,50).
I committenti possano acquistare i buoni-voucher, su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.
Il prestatore di lavoro accessorio (il "lavoratore"), dopo aver convalidato i buoni ricevuti con la propria firma, può **riscuotere** il corrispettivo netto presentandoli all'incasso presso qualsiasi **ufficio postale** del territorio nazionale esibendo un valido documento di riconoscimento.
2. acquisto e pagamento del corrispettivo mediante **buoni telematici**: attraverso la smaterializzazione del voucher, con la procedura telematica, il corrispettivo viene direttamente accreditato al lavoratore su tessera magnetica *INPScard* (una sorta di *bancomat*) del lavoratore, che gli viene fornita al momento della registrazione presso INPS, o tramite bonifico domiciliato.

Il procedimento si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori.

La legge di riforma del mercato del lavoro interviene sulle caratteristiche dei "buoni" (voucher) specificando che devono essere orari, numerati progressivamente e datati.

Restano validi i buoni già acquistati che potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio; resta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso.

PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO SONO DOVUTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS E I CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INAIL?

Per ogni ora di lavoro effettuato il concessionario autorizzato al pagamento del lavoratore provvede per suo conto al versamento dei contributi all'INPS e per l'assicurazione contro gli infortuni all'INAIL.

IL PRESTATORE DI LAVORO ACCESSORIO HA OBBLIGHI FISCALI ?

Il lavoratore non ha obblighi fiscali in quanto il compenso percepito dal lavoratore è **esente da qualunque imposizione fiscale**.

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, si prevede che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio si rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO COMPORTA LA PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE ?

Tali attività **non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato** dichiarato presso il Centro per l'Impiego competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. da 70 a 74 (s.m.i.)
- ✓ Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
- ✓ Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1 bis
- ✓ Legge 6 agosto 2008, n. 133
- ✓ Legge 92 del 28 giugno 2012

